


## *Società, imposta di bollo unica*

L'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica (Mui) dell'atto di scioglimento della società di persone include anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa azienda dal registro delle imprese. Per queste pratiche quindi, per le quali il bollo (euro 156,00) è già stato pagato sull'atto tramite Mui (modello unico informatico), non deve essere corrisposta l'ulteriore imposta di bollo al momento del deposito al registro imprese. Se la richiesta di cancellazione è presentata al registro delle imprese separatamente all'atto di scioglimento allora sarà dovuta un'autonoma imposta di bollo pari a 59,00 euro. Questa è la risposta fornita dall'agenzia delle entrate direzione regionale Lombardia all'istanza di interpellato presentata dalla Cciaa di Brescia di merito al pagamento dell'istanza di bollo per l'iscrizione da parte del notaio dell'atto di scioglimento senza messa in liquidazione di società di persone e la contestuale istanza di cancellazione della società stessa dal registro imprese. La Cciaa di Brescia chiedeva alle entrate il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, alla richiesta di cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, contestuale al deposito dell'atto notarile di scioglimento senza liquidazione, inoltrato dal notaio. I tecnici delle entrate nel rispondere all'ente camerale ricordano che lo scioglimento delle società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, da registrare all'ufficio delle entrate, dal notaio rogante o au-

tenticante, tramite Mui. Detto atto sconta l'imposta di bollo pari a euro 156,00. Come stabilito nella risoluzione dell'agenzia delle entrate del 5 dicembre 2007 n. 353 detta imposta assorbe quella dovuta per l'atto



di scioglimento presso il registro delle imprese. Visto che il notaio con la medesima istanza provvede al deposito contestuale dell'atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dalla stessa dal registro delle imprese (mediante compilazione della sezione 6/A del modulo S3) trova applicazione il principio sancito dall'articolo 13 del dpr n. 642/1972 in virtù del quale con il pagamento di una sola imposta possa iscriversi sul medesimo foglio atti contenenti più istanze, se redatti in un unico contesto. Dunque in considerazione dell'unicità dell'istanza l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento della società di persone include anche quella dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa azienda dal registro delle imprese.

**Cinzia De Stefanis**

© Riproduzione riservata